

Bologna, data del repertorio

## LA DIRETTRICE

## **VISTI**

- l'art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, il comma 4 recita che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) definisce i luoghi della cultura e delinea le modalità della fruizione e della valorizzazione, e in particolare: con l'art. 101 "Istituti e Luoghi della Cultura" individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; con l'art. 102 "Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica", sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101; con l'art. 112 "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica" prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- l'Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell'attività degli enti del terzo settore operanti all'interno degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, adottato dall'UDCM con decreto REP n. 259 del 29 maggio 2019;
- le modifiche al codice dei contratti pubblici (D. lgs 50/2016), introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020;

# **CONSIDERATO** che il Codice del Terzo Settore:

- prevede all'art. 56 comma 1 che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di



volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- prevede all'art. 56 comma 2 che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- prevede all'art. 56 comma 3 che l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
- prescrive all'art. 18 agli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto di specifiche indicazioni definite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021 pubblicato in GU n.285 del 30-11-2021;
- prevede all'art. 101 comma 2 che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale [...];
- prevede all'art. 5 tra le attività di interesse generale: "(...) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni" (lett. f);
- prevede all'art. 56, comma 3 bis che l'amministrazione procedente pubblichi sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti e i relativi provvedimenti finali;



#### **CONSIDERATO** inoltre che:

- con il DM n. 72/2021 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017
- all'art. 4 del medesimo DM 72/2021 vengono disciplinate le modalità di attuazione delle Convenzioni di cui all'art. 56 del D. Lgs 117/2017.
- le indicazioni contenute in "La sicurezza anticrimine nei musei" pubblicato nel 2015 a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali, dell'ICOM Italia e del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, circa l'utilità della partecipazione del volontariato alla cura del patrimonio culturale, intese in affiancamento e non in sostituzione, alle indispensabili professionalità interne stabili (cfr. pag. 39 I volontari).

CONSIDERATO che, quanto sopra premesso, al fine di favorire la valorizzazione della Pinacoteca Nazionale di Bologna e di Palazzo Pepoli Campogrande, consentendo contestualmente un contenimento della spesa pubblica, questa Amministrazione intende pubblicare sul proprio sito un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale finalizzato alla stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività di supporto alla fruizione e all'accoglienza al pubblico

## **DETERMINA**

- di procedere all'avvio di un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale disponibili allo svolgimento di attività di supporto alla fruizione e all'accoglienza della Pinacoteca Nazionale di Bologna e di Palazzo Pepoli Campogrande, per individuare uno o più soggetti con cui stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. per 1 anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno;
- che le Associazioni saranno selezionate da una commissione, appositamente nominata, che ne valuterà l'idoneità, l'appropriatezza e la pertinenza ai programmi di valorizzazione dell'Amministrazione applicando i criteri di cui all'art. 3 dell'avviso pubblico;
- che la Pinacoteca Nazionale di Bologna si riserva di procedere alla stipula anche in presenza



di un'unica associazione interessata, purché in possesso dei requisiti prescritti ovvero di non procedere alla stipula di alcuna convenzione.

- di fissare in 10 giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso sul sito della Pinacoteca Nazionale di Bologna www.pinacotecabologna.beniculturali.it nella sezione "Amministrazione trasparente".
- di emanare l'Avviso ed i relativi modelli (Allegati A e B), di cui si approvano tutte le previsioni ivi contenute;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la dott.ssa Maria Luisa Pacelli.

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna Dott.ssa Maria Luisa Pacelli